



COMUNE DI BARZANO'

Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA ABITATIVA AGLI ANZIANI
MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI MINI-APPARTAMENTI
DI PROPRIETA' COMUNALE**

Art. 1

Il Comune di Barzanò istituisce un servizio di “assistenza abitativa” per gli anziani bisognosi, residenti nel proprio territorio allo scopo di favorire il superamento dei disagi connessi con l’età, le precarie condizioni economiche, abitative o fisiche purché di autosufficienza, garantendo ad essi la sicurezza di una libera e decorosa convivenza nella loro comunità di appartenenza.

Art. 2

L’assistenza abitativa viene attuata mediante l’assegnazione in uso di mini-appartamenti a persone anziane, sole o con il coniuge, anch’esso anziano, oppure a due familiari anziani conviventi, alle condizioni indicate di seguito.

Art. 3

L’assistenza abitativa prevede:

- 1) a carico dell’assegnatario del mini-appartamento le spese per consumo di energia elettrica, acqua e telefono.
- 2) a carico del Comune:
 - a) spese relative al riscaldamento;
 - b) spese di condominio;
 - c) spese per manutenzione del mini-appartamento.

Le voci a, b, c saranno recuperate dall’Amministrazione Comunale in un’unica rata entro la fine dell’anno successivo sulla base di un calcolo relativo ai valori ISEE (indicatore situazione economica equivalente) dell’assegnatario, e più precisamente:

Valore I.S.E.E. dell’assegnatario	Percentuale da applicare per recupero spese del Comune
Da Euro 0,00 ad Euro 5.120,00	5% valore ISEE
Da Euro 5.120,01 ad Euro 7.170,00	6% valore ISEE
Da Euro 7.170,01 ad Euro 8.704,00	7% valore ISEE
Da Euro 8.704,01 ad Euro 10.240,00	8% valore ISEE
Da Euro 10.240,01 ad Euro 11.780,00	9% valore ISEE
Oltre Euro 11.780,01	10% valore ISEE

I valori indicati saranno adeguati annualmente in percentuale pari al tasso di inflazione annuo programmato.

Art. 4

I criteri di ammissibilità all'assistenza abitativa fanno riferimento ai seguenti requisiti:

a) essere in condizione di comprovata necessità economica;

b) essere fisicamente autosufficiente;

c) abitare in locali non idonei, carenti di servizi, malsani;

d) non essere proprietario di immobili.

In casi straordinari ed urgenti il richiedente, qualora fosse proprietario di immobili, anche ricadenti in quanto contemplato nel paragrafo C, si dovrà impegnare, unitamente agli eventuali eredi tenuti agli alimenti, di cui all'art. 433 del Codice Civile, a sostenere gli oneri di cui al comma 2°, lett. a), b) e c) del precedente art. 3, oltre al pagamento dell'affitto.

e) avere compiuto almeno 65 anni alla data di presentazione della domanda.

Art. 5

Il Responsabile dell'Area assegna i mini-appartamenti, sulla base di una graduatoria espressa conformemente a quanto sotto riportato:

PUNTEGGIO

1) stato di famiglia e situazione parentale:

- persona sola (o con coniuge anziano o due familiari anziani conviventi soli, in caso di disponibilità di un mini-appartamento a due posti)	N. 10
- persona con 1 figlio	N. 8
- persona con 2 figli	N. 5
- persona con 3 figli ed oltre	N. 2

2) condizioni economiche: vedi tabella allegata;

3) stato dei locali, previo sopralluogo e valutazione scritta del Tecnico Comunale:

- non idonei	N. 10
- parzialmente idonei	N. 8
- idonei	N. 3

4) anzianità di residenza:

- da 0 a 2 anni	N. 5
- da oltre 2 anni	N. 7

A parità di graduatoria il mini-appartamento sarà assegnato alla persona più anziana.

Art. 6

I mini-appartamenti vengono assegnati completi di mobili, arredamento ed elettrodomestici.

Art.7

I rapporti tra Comune ed assegnatario vengono regolati dal contratto di comodato di cui agli articoli 1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812 del Codice Civile.

Art.8

L'assegnatario con l'accettazione del mini-appartamento resta vincolato ed impegnato a:

- a) non accettare estranei o parenti per convivere anche temporaneamente con gli stessi, senza autorizzazione scritta del Comune che ne giustifichi la convivenza temporanea;
- b) non assentarsi in modo prolungato ed ingiustificato dal mini-appartamento;
- c) portare nel mini-appartamento soltanto biancheria, vestiti, effetti personali ed oggetti di piccolo ingombro;
- d) conformarsi alle norme condominiali.

Art. 9

Il contratto si intende automaticamente risolto senza preavviso alcuno, quando viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4 e 8.

Si intende pure automaticamente risolto in caso di morte dell'assegnatario.

Decaduta l'assegnazione, l'appartamento dovrà essere liberato dai parenti o aventi causa, entro e non oltre i 30 giorni. In caso contrario il Comune provvederà in proprio all'asportazione, previo inventario alla presenza di Guardia Giurata, degli oggetti dell'assegnatario decaduto. Il tutto sarà depositato nei magazzini comunali a disposizione dell'interessato o degli aventi diritto, per un periodo massimo di 30 giorni.

Art.10

All'atto dell'ingresso nel mini-appartamento l'assegnatario firmerà un verbale di presa in consegna del mobilio che dovrà essere mantenuto e restituito in perfetto stato di conservazione, salvo il normale logorio d'uso.

TABELLA PUNTEGGIO CONDIZIONI ECONOMICHE
ART. 5 - PUNTO 2

VALORE I.S.E.E.		PUNTEGGIO
Da Euro	0,00 a Euro 6.144,00	N° 10
Da Euro	6.144,01 a Euro 6.912,00	N° 9
Da Euro	6.912,01 a Euro 7.680,00	N° 8
Da Euro	7.680,01 a Euro 8.448,00	N° 7
Da Euro	8.448,01 a Euro 9.216,00	N° 6
Da Euro	9.216,01 a Euro 10.752,00	N° 5
Oltre Euro	10.752,01	N° 1

N. B.: I valori indicati saranno adeguati annualmente in percentuali pari al tasso di inflazione annuo programmato.